



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 03/05/2007**

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO (Foggia)

Occupazione d'urgenza.

IL DIRIGENTE  
DELL'UFFICIO ESPROPRI

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 17 dell'08.03.2007 con la quale è stata disposta l'espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori in epigrafe con la fissazione del termine massimo di anni tre per l'emissione del Decreto di esproprio ed, altresì, determinata in via provvisoria la misura dell'indennità di espropriazione;

Dato atto che:

- con la medesima determina n. 17 dell'08.03.2007 si è disposta, altresì, l'occupazione anticipata dei beni immobili descritti da predisporre nelle forme di legge, con contestuale redazione del verbale di immissione in possesso e consistenza delle aree da occupare, anche in assenza dei proprietari, alla presenza di due testimoni;
- per il caso di fattispecie ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22 bis del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, per le motivazioni specificate nell'atto;

DECRETA

Art. 1

E' pronunciata a favore del Comune di San Nicandro Garganico, Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, dei beni indicati nel piano particellare di esproprio accluso al presente atto quale parte integrante e, pertanto, autorizza l'occupazione anticipata degli immobili di seguito descritti, siti nel Comune di San Nicandro Garganico:

1. mq 73,50, quale porzione di maggiore estensione di terreno di natura agricola "Vigneto 2<sup>a</sup>" - Foglio 53 - Particella 1020 del C.T. del Comune di San Nicandro Garganico, in ditta Guerrieri Vincenzo nato il 18.09.1921 a San Nicandro Garganico codice fiscale: GRR VCN 21P18 I054B, in qualità di proprietario.
2. L'indennità provvisoria di esproprio è stata determinata in Euro 71,295, al netto dell'indennità di occupazione spettante e della maggiorazione del 50% per eventuale cessione volontaria.

## Art. 2

La ditta proprietaria che intende accettare le indennità di esproprio e di occupazione ascritte, a norma dell'art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, dovrà darne comunicazione a questo Ente entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A tal uopo, dovrà inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità di esproprio sarà corrisposto prontamente un acconto pari all'80% dell'indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 20 del T.U., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Per il successivo pagamento diretto del saldo dell'indennità di esproprio accettata e dell'intera indennità di occupazione condivisa, il proprietario concordatario dovrà depositare, presso la scrivente Autorità entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene: certificazione rilasciata dall'Ufficio dei Registri Immobiliari, ovvero un'attestazione notarile, da cui risulti il titolo di proprietà e l'assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. Tuttavia si precisa che, qualora intervenga l'accettazione dell'indennità di occupazione, soltanto a fine occupazione, l'espropriante potrà provvedere alla liquidazione dell'ammontare dell'indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata e, quindi, al pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute: pertanto, il pagamento in solido delle indennità di occupazione accettate avrà luogo, senza alcun'altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale.

Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità di esproprio ai fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento dell'acconto dell'80% come innanzi detto e il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l'esproprio che per l'occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se del caso, depositando un'idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questa Autorità in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l'immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, al fini del pagamento diretto delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri Immobiliari attestante la titolarità degli immobili da espropriare. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso la Cassa depositi e prestiti.

In caso di accettazione, l'indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall'art. 45 del DPR 327/2001 in ordine alla natura del terreno agricolo; pertanto, le indennità di esproprio lieviteranno come segue:

a) per la ditta Guerrieri Vincenzo: indennità di esproprio Euro 71,295 + Euro 35,648 (50% di maggiorazione per cessione volontaria) = Euro 106,943.

Per gli effetti di cui all'art. 40 comma 5 del D.P.R. 327/2001, la ditta proprietaria è invitata a trasmettere per il relativo rimborso, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente, un resoconto delle somme pagate per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi versati; a tal uopo si chiarisce che la refusione dei tributi è subordinata all'esibizione, entro i prescritti termini, della richiesta documentazione in mancanza della quale non si procederà ad alcun rimborso tributario.

In ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/2001, si informa che per il riconoscimento della corresponsione dell'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, l'avente causa dovrà inoltrare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, apposita istanza di liquidazione con acclusa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le circostanze di diritto del richiedente, unitamente al certificato dell'Ufficio Contributi Agricoli Unificati. La predetta domanda con relativa attestazione può essere resa anche nel testo della dichiarazione di accettazione per coloro che concordino l'indennità offerta.

Tuttavia, si informa che per il riconoscimento delle predette maggiorazioni di indennità la ditta proprietaria dovrà convenientemente documentare, anche contestualmente all'eventuale atto di accettazione, la sussistenza delle proprie circostanze di diritto (per es. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la legittima edificazione dei manufatti insistenti sull'area da espropriare in conformità di regolare concessione edilizia da allegare).

In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell'indennità di esproprio potranno presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, osservazioni scritte e depositare documenti nonché potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di esproprio loro spettante. I proprietari interessati all'applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di avvalimento, dovranno anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato da questa Autorità a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Con l'occasione si invitano, altresì, i proprietari che intendessero aderire alla procedura ex art. 21 di proporre, in comune accordo, un unico perito in loro rappresentanza: viceversa questa Autorità, dovendo scegliere un solo tecnico da nominare tra quelli designati, dovrà necessariamente, procedere a sorteggio affinché venga eletto lo stesso perito per tutti.

Per l'ulteriore seguito della pratica si invita la ditta esproprianda a comunicare a questa Autorità la residenza fiscale e il codice fiscale di ciascun proprietario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.

### Art. 3

Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, con le forme degli atti processuali civili, il presente decreto di occupazione d'urgenza alle ditte espropriande, unitamente all'avviso di esecuzione del decreto di occupazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione medesima; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriandi. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. Tuttavia, l'esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo entro 3 mesi dalla data della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del DPR 327/2001.

### Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ex art. 23

comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.

#### Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 14 del DPR 8.6.2001 così come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 302/2002, alla Regione Puglia per l'iscrizione negli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità.

Il Dirigente  
dell'Ufficio Espropri  
Geom. Nicola Giagnorio